

Covid-19: congedo per i genitori di figli minori in didattica a distanza o in quarantena

E' stato reintrodotta dal [Decreto Legge 21 ottobre 2021, n. 146 \(art. 9\)](#) il congedo, fruibile in modalità giornaliera ed oraria, per i **dipendenti genitori** di figlio convivente minore di anni 14, per periodi corrispondenti in tutto o in parte alla durata:

- della sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza del figlio,
- dell'infezione da SARS-CoV-2 del figlio,
- della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.

Tale congedo avrà decorrenza dal 22 ottobre e fino al 31 dicembre 2021.

Nel caso di figlio con **disabilità grave** (accertata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104) il beneficio è concesso senza vincolo di età.

Durante la fruizione del congedo è erogata, in luogo della retribuzione, **un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione stessa** (calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del T.U. sulla maternità), ed è riconosciuta la contribuzione figurativa.

Gli eventuali periodi di congedo parentale ordinario fruiti dai genitori a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 2021/2022 e fino alla data del 22 ottobre 2022 per gli eventi sopra specificati, possono essere convertiti, a domanda, nel congedo di cui trattasi.

In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, uno dei genitori, alternativamente all'altro, ha diritto, per le medesime causali di cui sopra, di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità nè riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Per i giorni in cui un genitore fruisce del congedo oppure non svolge alcuna attività lavorativa o è sospeso dal lavoro, l'altro genitore non può fruire del medesimo congedo, salvo che sia genitore anche di altri figli minori di anni quattordici avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di alcuna

delle stesse misure.

Le modalità operative per accedere al congedo devono essere stabilite dall'Inps.

(FV/fv)